

22 LUGLIO 2020

Inammissibilità del referendum per
manipolazione di una legge di delega.
Riflessioni a margine della recente
giurisprudenza costituzionale

di Vincenzo Desantis

Dottorando di ricerca in Studi giuridici, comparati ed europei
Università degli Studi di Trento

Inammissibilità del referendum per manipolazione di una legge di delega. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza costituzionale *

di Vincenzo Desantis

Dottorando di ricerca in Studi giuridici, comparati ed europei
Università degli Studi di Trento

Abstract [It]: Con la sentenza n. 10/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione delle parti della legislazione elettorale che impediscono l'assegnazione dei seggi con criteri maggioritario e di alcune parti della legge di delega n. 51/2019. La sentenza, dopo aver ridestato alcune questioni relative all'eccesso di manipolatività delle proposte referendarie, sembra limitare pro futuro la sottoposizione a referendum di leggi di delega.

Abstract [En]: The judgment no. 10/2020, stated by the Italian Constitutional Court, declared inadmissible the request for a referendum claimed in order to obtain the repeal of the parts of the electoral legislation that prevent the allocation of parliamentary seats with majority criteria and of some parts of the delegation law n. 51/2019. The judgment, after having reawakened some questions relating to the excess of manipulateness of the referendum proposals, seems to limit the future referendum's submissibility of the delegation laws.

Sommario: 1. Disegno abrogatore e ragioni a suo sostegno: ricostruzione critica; 2. L'intervento abrogativo su leggi di delega: un passaggio intricato; 3. Brevi considerazioni conclusive.

1. Disegno abrogatore e ragioni a suo sostegno: ricostruzione critica

Con la sentenza n. 10/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare avanzata da otto Consigli regionali¹ per l'abrogazione di tutti i riferimenti normativi della vigente legislazione elettorale che impediscono l'assegnazione dei seggi parlamentari in senso maggioritario-uninominale. Il disegno abrogatore² perseguiva, infatti, il dichiarato intento di sollecitare un esercizio di democrazia diretta che mutasse il meccanismo elettivo da *misto* a maggioritario a turno unico e si appuntava su quattro distinti blocchi normativi³.

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Si tratta dei Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto.

² A questo riguardo cfr. il punto 4 della parte *Ritenuto in Fatto*, dove si legge: «Al riguardo, i Consigli promotori sottolineano come l'esito del referendum consista in una "espansione della disciplina, già esistente, ma limitata solo ad una quota di seggi, che prevede un meccanismo elettorale di tipo uninominale maggioritario a un turno"».

³ Con riferimento al *Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (primo blocco normativo), i Consigli promotori chiedevano l'ablazione dei riferimenti ai collegi plurinomiali rintracciati negli articoli: 1, commi 2 e 3; 3, comma 2; 4, comma 2; 14,

A causa della sicura non auto-applicatività della normativa che sarebbe rimasta in vigore in caso di esito positivo del referendum (e a causa della nota giurisprudenza costituzionale in materia di necessaria auto-applicatività della normativa di risulta per le ipotesi di abblazioni referendarie o di pronunce di incostituzionalità relative a leggi costituzionalmente necessarie⁴), i Consigli promotori avevano ricompreso nel quesito referendario anche le parti della legge di delega n. 51/2019 (*Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*) che condizionano l'efficacia del relativo decreto delegato all'eventuale promulgazione di una legge di revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari⁵. Intervendendo su queste disposizioni, i Consigli promotori ritenevano di poter espandere "le virtualità applicative" della delega parlamentare⁶, ottenendo che la stessa potesse legittimare il legislatore delegato alla rideterminazione dei collegi elettorali sia alla luce dell'eventuale riforma costituzionale, sia a seguito dell'esito referendario (ed anche a prescindere dalla promulgazione della revisione costituzionale). In altre parole, l'ablazione dei tratti della legge di delega che condizionano l'efficacia del decreto alla promulgazione della legge di modifica costituzionale avrebbe ampliato lo spettro applicativo della delega conferita al Governo, rendendola spendibile anche per legittimare il riordino della disciplina elettorale a seguito del referendum proposto. Secondo quanto ritenuto dai promotori, un'operazione di questo tipo avrebbe, inoltre, evitato l'inerzia parlamentare

comma 1; 17, comma 1; 18-bis, commi 1, 1-bis, 2-bis, 3, 3.1, 3-bis; 19, commi 1, 2, 4 e 5; 20, comma 1; 21, comma 2; 22, commi 1, 6-bis e 6-ter; 24, comma 1; 30, comma 1; 31, commi 1, 2, 4 e 5; 48, comma 1; 53, comma 1; 58, comma 2; 59-bis, comma 1; 68, commi 3 e 3-bis; 69, II periodo; 71, comma 1; 77, comma 1; 83, 83-bis, 84 ed 85 (testo intero); 86, commi 1 e 2; 106, comma 1. I promotori chiedevano altresì l'abrogazione delle Tabelle allegate A-BIS e A-TER.

Con riferimento, al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 553, *Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*, i Consigli regionali chiedevano l'abrogazione degli articoli: 1, commi 2, 2-bis, 2-ter e 4; 2 (testo intero); 9, commi 2 e 4; 10, comma 5; 11, comma 1; 14, comma 1; 16, comma 1; 16-bis, 17, 17-bis (testo intero); 19, comma 2.

Anche in questo caso, i Consigli promotori chiedevano l'abrogazione di due allegati: si trattava delle Tabelle A e B. Riguardo, poi, il terzo blocco normativo, i Promotori hanno ricompreso nel quesito anche alcune disposizioni della legge 27 maggio 2019, n. 51 e, segnatamente:

- la rubrica dell'art. 3, limitatamente al riferimento ai collegi plurinominali;
- il comma 1, limitatamente alle parole: «*Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma della Costituzione*» ed alle parole «*plurinominali*»;
- il comma 2, limitatamente alle parole «*dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1 e alle parole e plurinominali*»;
- i riferimenti, nelle lettere a) e b) del comma 2, alla parola «*b*».

Con riferimento all'ultimo blocco normativo, il quesito ricomprendeva la legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente ai riferimenti ai collegi plurinominali presenti nella rubrica dell'art. 3 e nei commi: 1; 1 e lettere a), b), c) e d); 2 e lettere a), b), c) e d). Per un riscontro più preciso sulle parti di testo oggetto dell'iniziativa referendaria si rinvia alla sentenza.

⁴ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentt. n. 29/1987; 47/1991; 32/1993/; 5/1995; 13/1999; 26/1997; 13/2012; 15 e 16/2008

⁵ Cfr. nota 1, terzo blocco normativo. Il riferimento corre, naturalmente, alla legge costituzionale "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicata, in attesa dell'esito del referendum costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

⁶ Cfr. punto 4.1, III periodo, della parte in fatto.

